



CODICE ETICO

rivisto da Daniela Tarquini, Corinna Porteri e Eugenio Pucci a nome del GdS Bioetica e Cure Palliative.

INDICE

1. FINALITÀ E PRINCIPI DEL CODICE ETICO

- 1.1 Premessa
- 1.2 Ambito di applicazione e destinatari del Codice Etico

2. REGOLE DI COMPORTAMENTO DELLA SIN E DEI DESTINATARI

- 2.1 Rispetto dell'autonomia del malato
- 2.2 Principi di correttezza e non discriminazione
- 2.3 Rispetto del principio di giustizia in Sanità
- 2.4 Conflitto di interessi
 - 2.4.1 Definizione
 - 2.4.2 Tipologie degli interessi potenzialmente determinanti conflitto
 - 2.4.3 Contesti e posizioni nei quali si possono verificare conflitti d'interesse
 - 2.4.4 Omaggi e regalie
 - 2.4.5 Gestione dei conflitti di interesse
- 2.5 Gestione di contributi, finanziamenti e sponsorizzazioni
- 2.6 Tutela dell'immagine
- 2.7 Rapporti con i mezzi di informazione e il web
- 2.8 Tutela del patrimonio associativo
- 2.9 Gestione delle risorse finanziarie e Rendiconto Finanziario periodico
- 2.10 Controlli interni
- 2.11 Antiriciclaggio

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEI FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI

4. RAPPORTI CON LE ALTRE SOCIETÀ MEDICO-SCIENTIFICHE, ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E ASSOCIAZIONI DI MALATI E LORO FAMILIARI

5. REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6. ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO

- 6.1 Organismo di Vigilanza

6.1.1 Composizione

6.1.2 Compiti

6.2 Violazioni del Codice Etico

1. FINALITÀ E PRINCIPI DEL CODICE ETICO

1.1. Premessa

La SIN – Società Italiana di Neurologia (d’ora in poi, brevemente, anche “SIN” o “Società”) riunisce e rappresenta specialisti operanti nel settore della Neurologia e delle discipline ad essa correlate, che operano su tutto il territorio nazionale a qualsiasi titolo. Le finalità primarie della SIN consistono nella promozione delle conoscenze scientifiche in Neurologia e nel perfezionamento della qualità professionale dell’assistenza, diagnosi e cura delle persone con malattie del sistema nervoso, anche attraverso attività di formazione e di produzione di linee guida.

Nello svolgimento della propria attività la Società adotta il presente “Codice Etico” (di seguito anche definito brevemente “Codice”) - da considerarsi quale parte integrante del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” adottato dalla Società - con l’obiettivo di definire i principi fondamentali, le regole comportamentali, e le responsabilità che SIN riconosce, rispetta e assume come valore imperativo e vincolante, al cui rispetto sono tenuti tutti i Destinatari del presente Codice (cfr. p. 1.2).

Attraverso il Codice, la SIN esplicita il suo impegno nel perseguire le proprie finalità nel rispetto dei principi cardine di etica clinica (beneficità, non maleficità, autonomia ed equità) e di altri principi morali ritenuti fondamentali per la promozione della salute, per la civile convivenza, per i rapporti con istituzioni e società private e pubbliche, secondo i principi dell’ordinamento democratico.

Il presente Codice individua i principi generali atti a garantire che l’attività di SIN sia svolta con correttezza, trasparenza, diligenza, onestà, rispetto, lealtà e buona fede, al fine di salvaguardare l’immagine della Società, e di assicurare un metodo di lavoro efficiente, affidabile e corretto, anche in collaborazione/associazione con altri soggetti, non solo dal punto di vista legale ma e soprattutto da quello etico.

SIN intende svolgere la propria attività nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie di settore impegnandosi in una loro riforma semmai si addivenisse ad un eventuale contrasto con i principi sanciti dal presente Codice.

Infine, SIN intende adeguare la propria attività alle prescrizioni imposte dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e relative modifiche e integrazioni, e pertanto il presente Codice, ed i principi in esso stabiliti, rappresentano il parametro di riferimento nello svolgimento delle attività di controllo preventivo previste dalla vigente normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

1.2. Ambito applicativo e destinatari del Codice Etico.

Il presente Codice individua i principi generali di correttezza, trasparenza, diligenza, onestà, rispetto, lealtà e buona fede, a cui dovrà ispirarsi chiunque agisca in nome e/o per conto e/o nell’interesse della Società.

e, in particolare:

a. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed ogni altro componente dell’organo di Presidenza previsto dallo Statuto associativo, nello svolgimento delle proprie funzioni;

5

- b.** I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti degli Uffici in seno al medesimo eventualmente costituiti, con qualsiasi funzione;
- c.** I componenti del Collegio dei Probiviri che, nello svolgimento delle proprie attività di controllo, dovranno altresì assicurare il rispetto e l'osservanza dei principi del Codice;
- d.** I Soci;
- e.** I componenti dei Gruppi di Studio o delle Associazioni Autonome aderenti alla SIN, eventualmente costituiti;
- f.** I relatori, gli oratori e i moderatori partecipanti a convegni, seminari, corsi di aggiornamento organizzati e/o patrocinati dalla Società sia direttamente che per il tramite di enti e/o soggetti esterni;
- g.** Gli autori di articoli, pubblicazioni, scritti, ricerche scientifiche divulgate, patrocinate e/o promosse dalla società.
- h.** I dipendenti che - nel rispetto delle vigenti normative comunitarie e nazionali - dovranno adeguare le proprie mansioni ed attività ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal presente Codice;
- i.** I collaboratori su base continuativa, che nello svolgimento delle proprie attività, si dovranno uniformare alle regole di condotta previste dal presente Codice;
- j.** I consulenti, i fornitori, i procuratori, gli *sponsor*;

Il suddetto elenco dovrà ritenersi meramente esemplificativo e non esaustivo, dovendo ritenersi applicabile nei confronti di qualsiasi soggetto che agisca in nome e/o per conto e/o nell'interesse della SIN, nonché di tutti coloro che operano per il perseguimento degli scopi associativi (tutti di seguito brevemente indicati come "Destinatari").

I Destinatari - nel già dovuto rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie, anche di settore - sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza a far rispettare, i principi, gli obiettivi e gli obblighi previsti dal presente Codice e in nessuna circostanza, la pretesa di agire nell'interesse della Società, potrà giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con quanto in esso stabilito.

Il Codice dovrà ritenersi applicabile all'attività svolta dalla Società sia in territorio italiano sia estero.

La Società si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice attraverso strumenti di comunicazioni adeguati, anche mediante:

- ✓ distribuzione ai componenti degli organi associativi e ai dipendenti;
- ✓ messa a disposizione dei Destinatari sul sito *internet* della Società.

2. REGOLE DI COMPORTAMENTO DELLA SIN E DEI DESTINATARI

2.1. Rispetto dell'autonomia del malato

La SIN riconosce la centralità della persona malata, il rispetto della sua identità fisica e culturale, della sua dignità e promuove la scrupolosa osservanza dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana e di quanto prescritto dalla Legge 219/17.

La SIN pone attenzione ai familiari e, più in generale, delle persone vicine alle persone malate, e alla necessità di sostenerli nei percorsi socio-assistenziali.

2.2. Principi di correttezza e non discriminazione

La SIN, nello svolgimento delle proprie attività e nelle relazioni intrattenute con la generalità dei soggetti, evita qualunque forma di scorrettezza e di discriminazione.

Pertanto, tutte le attività e le condotte poste in essere dai Destinatari nello svolgimento delle proprie attività professionali, devono essere improntate ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza, reciproco rispetto, e devono essere svolte con impegno e rigore professionale.

Ciascun Destinatario deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio della Società, evitando nello svolgimento delle proprie attività qualunque forma di discriminazione fondata sull'età, sullo stato di salute, sulla nazionalità, sull'etnia e sulla fede religiosa.

Ai medesimi principi sono ispirati anche i rapporti tra Destinatari, a qualunque livello.

2.3 Rispetto del principio di giustizia in Sanità

La SIN si impegna nel contribuire all'efficienza del Sistema Sanitario Nazionale e alla sua universalità e alla corretta allocazione delle risorse pubbliche.

2.4. Conflitto di interessi

2.4.1 Definizione

Per Conflitto di Interesse (COI) si intende una *“condizione nella quale il giudizio professionale riguardante un interesse primario (la salute di un paziente, la veridicità dei risultati di una ricerca, l'oggettività della presentazione di un'informazione) tende a essere indebitamente influenzato da un interesse secondario (guadagno economico, vantaggio individuale)”* secondo la definizione fatta propria dal Comitato Nazionale per la Bioetica.

Ciascun Destinatario è tenuto a svolgere le proprie attività professionali ed istituzionali nell'interesse della *mission* della SIN esplicitata nello Statuto e, pertanto, è tenuto ad evitare situazioni in cui possano manifestarsi interessi in conflitto, per conto proprio o di terzi, con l'interesse della Società
Si richiama al pieno rispetto dei contenuti dell'articolo 30 del Codice di Deontologia Medica (2014).

2.4.2. Tipologie degli interessi potenzialmente determinanti conflitto

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, ai fini dell'applicazione del presente Codice, si riportano le seguenti **tipologie**:

Interessi di tipo finanziario o da subordinazione

Si determinano quando:

- a) vi sia una partecipazione diretta o di un coniuge, o di un parente o affine fino al secondo grado (anche attraverso il possesso di azioni in quantità rilevante) al capitale di una società privata che eroga servizi sanitari, di un'industria farmaceutica o di presidi medico chirurgici, di un'azienda in cui l'industria ha una partecipazione;
- b) si sia dipendenti temporaneamente o permanentemente di un'industria farmaceutica o di presidi medico chirurgici o lo siano il coniuge, o un parente o affine fino al secondo grado;
- c) si faccia parte di organismi decisionali di tipo economico (ad es. consiglio di amministrazione) di un'industria farmaceutica o di presidi medico chirurgici o di un'azienda in cui l'industria ha una partecipazione o ne faccia parte il coniuge, o un parente o affine fino al secondo grado.

Interessi di tipo professionale

Si intendono tali: consulenze retribuite, svolte nell'interesse di un'industria farmaceutica o di presidi medico chirurgici, di un'azienda in cui l'industria ha una partecipazione, di una società privata che eroga servizi sanitari, compresi compensi per conferenze, per relazioni, per riunioni, per preparazione di materiale editoriale, per partecipazione a progettazione e conduzione di ricerche cliniche.

Interessi di altro tipo

Si intendono tali: finanziamento o elargizione di apparecchiature o materiale di consumo, personalmente o a persona che lavora sotto la propria direzione, comprese borse di studio, finanziamenti di posizioni accademiche, rimborso di spese per congressi, e tutti i possibili legami non esplicitamente contemplati ma che si ritengano possano influenzare l'imparzialità del proprio giudizio.

2.4.3. Contesti e posizioni nei quali si possono verificare conflitti d'interesse

Seppure a titolo non esaustivo, si riportano di seguito i seguenti:

1. Consiglio direttivo o altre posizioni di responsabilità istituzionale nell'ambito della SIN
2. Consiglio direttivo o altre responsabilità istituzionali nell'ambito di gruppi di studio o associazioni autonome aderenti alla SIN
3. Consiglio direttivo o coordinamento di sezioni regionali della SIN
4. Organizzazione e partecipazione a sperimentazioni cliniche patrocinate dalla SIN o da gruppi di studio e associazioni autonome aderenti alla SIN
5. Elaborazione di Linee guida o di altri documenti di consenso e di indirizzo della pratica clinica prodotte, patrocinate o disseminate dalla SIN
6. Pubblicazioni scientifiche e divulgative patrocinate dalla SIN
7. Organizzazione di eventi scientifici (congressi, corsi di aggiornamento, seminari ecc) patrocinati dalla SIN.

2.4.4 Omaggi e regalie

Nello svolgimento delle ordinarie attività istituzionali, la SIN promuove la propria immagine, senza adottare condotte che possano eccedere le normali pratiche di cortesia e/o commerciali, astenendosi dall'adozione di comportamenti non consentiti dalla legge, dagli usi commerciali e dal presente codice.

I componenti degli organi associativi, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i fornitori e chiunque agisca in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Società deve astenersi dall'accettazione di doni e omaggi che eccedano il modico valore e, comunque, le normali regalie d'uso e prassi di cortesia; nonché dall'accettare per sé o per altri benefici e/o utilità che possano compromettere l'indipendenza di giudizio e la correttezza operativa della Società, anche con riferimento alle relative scelte editoriali e congressuali.

Chiunque riceva regalie, benefici o utilità che non rientrino in quelli consentiti è tenuto a darne specifica comunicazione per le necessarie valutazioni al Collegio dei Probiviri, per il tramite della Segreteria.

2.4.5. Gestione dei conflitti di interesse

Il presente Codice è scritto nella consapevolezza della frequente ricorrenza di conflitti d'interesse manifesti o potenziali nelle pratica, nella ricerca e nella formazione medica, e dunque nelle attività della Società e dei Soci. D'altra parte, sottolinea che la presenza di un conflitto d'interessi non comporta necessariamente una violazione etica o un elemento di contrasto con il sereno ed imparziale svolgimento della vita associativa della SIN. In altre parole, un conflitto rappresenta una condizione di rischio che deve essere costante preoccupazione della SIN monitorare, dichiarare e risolvere in modo trasparente, con continue iniziative di vigilanza e informazione, al fine di rafforzare la fiducia che i membri ed il pubblico hanno nella Società e nelle sue iniziative.

In questo senso il Codice fa propria la visione che la non eticità di un conflitto di interessi nell'ambito della Neurologia debba essere valutata in un bilancio rischi/benefici, in relazione al contesto, alla gravità del rischio che corre l'interesse primario (ovvero la salute del cittadino, la veridicità della ricerca scientifica, la corretta allocazione delle risorse, ecc.), all'entità dell'interesse secondario (guadagno economico, vantaggio personale o societario), ecc., segnalando, ad esempio, come elementi di rischio i compensi individuali rispetto ai finanziamenti devoluti alla SIN.

La gestione di un conflitto di interessi può risolversi in:

- A) Incompatibilità: un incarico ufficiale non può essere svolto in presenza di un conflitto d'interessi.
- B) Evitamento o rimozione: un conflitto d'interessi deve essere rimosso, quando possibile, o un incarico rifiutato quando il conflitto d'interessi è incompatibile con la posizione istituzionale.
- C) Dichiarazione: la presenza di un conflitto d'interessi, quando non espressamente incompatibile, deve essere resa nota.

La presenza di un conflitto d'interessi **di tipo finanziario o da subordinazione** è **incompatibile** con le posizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'elenco riportato nel pgf 2.4.3. Al momento dell'assunzione dell'incarico l'interessato dovrà dichiarare che non sussistono conflitti d'interessi di tipo finanziario o da subordinazione ovvero che sono state adottate misure idonee ad evitare il conflitto d'interessi per la durata dell'incarico (*vedi modulo allegato*). La dichiarazione andrà trasmessa tramite la segreteria della SIN all'Organismo di Vigilanza (cfr. 6.1). Eventuali situazioni d'incertezza saranno sottoposte alla valutazione dei probiviri.

L'incompatibilità relativa ad un conflitto di tipo finanziario o da subordinazione si applica anche alle attività indicate ai punti 4 e 5 dell'elenco riportato nel pgf 2.4.3.

Un conflitto d'interessi che non rientri nelle fattispecie di "incompatibilità" sopra descritte deve essere comunque "dichiarato" per il principio di trasparenza.

Il processo di dichiarazione è regolamentato come segue:

- 1) La SIN, tramite il suo Presidente, renderà pubbliche e disponibili, in un apposito spazio sul sito SIN, le eventuali sorgenti di finanziamento alla Società provenienti da origini diverse da quelle relative alla quote societarie.
- 2) I singoli membri dovranno dichiarare eventuali conflitti di interesse per la partecipazione ad organismi istituzionali della SIN o delle associazioni o gruppi autonomi. La veridicità della dichiarazione sarà responsabilità dei singoli (*vedi modulo allegato*).
- 3) Per gli eventi scientifici (congressi, seminari, corsi di aggiornamento) per i quali è richiesto un patrocinio della SIN dovranno essere indicate le fonti di finanziamento. In particolare, dovrà essere indicato se il finanziamento proviene da sponsor industriali e quali (*vedi modulo allegato*) e tali informazioni dovranno essere rese note nel materiale informativo dell'evento incluso il sito internet

della SIN o dell'evento stesso. Il comitato organizzatore dovrà dichiarare che la scelta dei temi, degli oratori e dei moderatori è stata effettuata in piena autonomia.

- 4) I relatori al congresso SIN o ad eventi patrocinati dalla SIN, dovranno fare dichiarazione esplicita nella prima diapositiva della presentazione o nel poster circa la presenza o meno di conflitto d'interessi. Inoltre i relatori ad eventi organizzati direttamente o indirettamente da sponsor industriali dovranno dichiarare se per l'occasione hanno percepito un compenso e da chi.
- 5) I membri di gruppi di lavoro per la stesura di Linee Guida o di documenti di consenso e di indirizzo della pratica clinica patrocinati dalla SIN dovranno dichiarare preliminarmente gli eventuali conflitti d'interesse. Questi dovranno poi essere riportati in appendice nel documento pubblicato in ottemperanza delle regole stabilite Sistema Nazionale Linee Guida gestito dall'Istituto Superiore di Sanità sulla gestione dei conflitti di interesse nella produzione di linee guida.
- 6) Gli autori di pubblicazioni scientifiche o divulgative patrocinate dalla SIN dovranno dichiarare gli eventuali conflitti d'interesse.

Al fine di consentire l'attenta valutazione sull'opportunità delle scelte di politica associativa, ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto tra l'interesse di un Destinatario e quello della Società, dovrà essere comunicata all'Organismo di vigilanza della SIN (cfr. 6.1) per il tramite della Segreteria, per le necessarie considerazioni sull'opportunità delle scelte che coinvolgano gli interessi in conflitto con l'interesse della Società. Eventuali situazioni di incertezza dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Collegio dei Provisori.

In ogni caso non è consentito ai componenti degli organi associativi, a chiunque a qualunque titolo agisca in rappresentanza e/o in nome della SIN, nonché ai dipendenti di quest'ultima accettare denaro e/o altri favori per consigli e/o servizi resi in connessione con le funzioni dagli stessi svolti all'interno della Società.

Non è considerata di per sé vietata l'assunzione di incarichi e/o la partecipazione ad eventi, potenzialmente idonei a generare situazioni di conflitto, da parte dei componenti degli organi associativi, dei dipendenti, collaboratori e consulenti, laddove questi ultimi operino a titolo esclusivamente personale e non agiscano in rappresentanza o in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Società. In tal caso la situazione di potenziale conflitto dovrà comunque essere comunicata e rimessa alla valutazione dell'Organismo di vigilanza.

2.5 Gestione di contributi, finanziamenti e sponsorizzazioni

Ogni rapporto avente ad oggetto la dazione di denaro o altra utilità inerente la sponsorizzazione degli eventi congressuali, *meeting*, corsi per la formazione professionale accreditati, organizzati dalla Società o da altri soggetti da essa incaricati, avverrà nel pieno rispetto della vigente normativa in materia, e in particolare della L. 24 dicembre 2007, n. 244, del "Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5.11.2009 e per l'accreditamento dell'Accordo Stato Regioni", e del d.lgs. n. 219/2006.

2.6 Tutela dell'immagine

La buona reputazione e/o la propria immagine rappresentano per la Società una risorsa immateriale essenziale e la correttezza nei rapporti con tali soggetti è obiettivo irrinunciabile della Società.

Pertanto, i Destinatari si impegnano ad agire in conformità dei principi dettati dal presente Codice, adottando sempre e in ogni caso condotte lecite, decorose e corrette, tanto nei rapporti interni, quanto nei rapporti esterni, con chiunque entri in relazione e sia in qualunque modo interessato alle attività associative e in particolare, a titolo meramente esemplificativo, con dipendenti, ricercatori, soci, i procuratori, collaboratori a qualsiasi titolo, fornitori, *sponsor* e autorità istituzionali.

Si impegnano altresì a non utilizzare, salvo un'espressa autorizzazione del consiglio Direttivo, il logo e il nome della SIN e a non esprimere punti di vista strettamente personali a nome della Società.

2.7 Rapporti con i mezzi di informazione e il web

La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza. I rapporti con i mass media nonché l'uso dei social media devono essere improntati al rispetto della persona malata, della legge, del Codice Etico, e all'obiettivo di tutelare l'immagine della Società. I rapporti ufficiali della SIN con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente agli organi societari preposti oppure devono essere espressamente autorizzati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Il Socio che intende farsi pubblicità su un proprio sito web e/o altri siti web associando al proprio nome quello della SIN è obbligato a darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, indicandone indirizzo e contenuti, affinché i medesimi organi possano svolgere i dovuti controlli per verificare il contenuto dei messaggi diffusi in rete.

Gli stessi principi guida di verità, correttezza, trasparenza e prudenza valgono nell'utilizzo dei social media

2.8 Tutela del patrimonio associativo

Ogni Destinatario, per quanto di propria competenza, è tenuto a salvaguardare il patrimonio associativo, custodendo i beni mobili e immobili, le risorse tecnologiche e i supporti informatici, le attrezzature, i prodotti aziendali, le informazioni e/o il *know-how* della Società.

In particolare, ogni Destinatario deve:

- ✓ utilizzare i beni che compongono il patrimonio associativo nel rispetto delle direttive impartite dagli organi associativi, osservando scrupolosamente tutti i programmi di sicurezza per prevenirne l'uso non autorizzato o il furto;
- ✓ evitare usi impropri dei beni che compongono il patrimonio associativo, che possano essere causa di danno o di riduzione della relativa efficienza o, comunque, con modalità in contrasto con l'interesse della Società;
- ✓ rispettare scrupolosamente quanto previsto dalle *policy* di sicurezza, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- ✓ non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi; non ricorrere a linguaggio non educato o non professionale, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine della Società;
- ✓ custodire e non rivelare a terzi non autorizzati la propria *password* personale e il proprio codice di accesso alle banche dati della SIN;
- ✓ non riprodurre per uso personale i *software*, né utilizzare per fini privati gli strumenti in dotazione dei Destinatari a qualunque titolo.

Ogni Destinatario è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate.

2.9 Gestione delle risorse finanziarie e Rendiconto Finanziario periodico

La Società assicura la formazione dei propri dipendenti e collaboratori affinché siano costantemente garantite verità, completezza e tempestività delle informazioni contabili, sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni, anche con le competenti autorità amministrative, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie e nazionali e dello Statuto associativo.

Pertanto, tutti i Destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente dalla contabilità della Società, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della SIN.

A tal fine, ogni operazione o transazione deve essere correttamente e tempestivamente rilevata e registrata nel sistema di contabilità secondo i criteri stabiliti dalla legge e dallo Statuto, e nel rispetto dei principi contabili legittimamente applicabili.

Ogni operazione economica o transazione deve essere preventivamente autorizzata, facilmente verificabile, legittima, coerente con l'interesse della Società e congrua.

Ciascuna registrazione contabile deve essere corredata da apposita documentazione giustificativa.

Affinché la contabilità e il Rendiconto Finanziario periodico risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza, deve essere conservata agli atti un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- ✓ l'accurata rilevazione e registrazione contabile di ciascuna operazione;
- ✓ l'immediata determinazione delle relative caratteristiche e giustificazioni;
- ✓ l'agevole ricostruzione formale e cronologica dell'operazione;
- ✓ la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione;
- ✓ l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

Pertanto, ciascun Destinatario, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto a garantire un'ordinata archiviazione e la facile reperibilità della documentazione giustificativa a supporto delle operazioni economiche compiute.

In ogni caso nessun Destinatario potrà effettuare pagamenti nell'interesse e per conto della Società, in mancanza di adeguata documentazione giustificativa e/o di formale autorizzazione.

2.10 Controlli interni

Per "controlli interni" si intendono tutti gli strumenti predisposti dalla Società - in conformità della vigente normativa comunitaria e nazionale, del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo predisposto in applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o dello Statuto – per:

- ✓ valutare e verificare la conformità delle attività alla legge e ai principi previsti dal presente Codice;
- ✓ proteggere l'integrità del patrimonio associativo e delle risorse finanziarie;
- ✓ gestire efficacemente le attività associative;
- ✓ fornire informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

E' compito della Società diffondere, sia nei rapporti interni che esterni, la consapevolezza sull'esistenza di procedure di controllo atte a verificare la conformità delle condotte ai principi del presente Codice.

Pertanto, nell'ambito delle rispettive competenze, gli Organi associativi, e chiunque eserciti all'interno della Società funzioni a contenuto decisorio, sono tenuti alla predisposizione ed attuazione di un sistema di controllo efficace rendendone partecipi i relativi collaboratori.

Tutti i Destinatari, per quanto di loro competenza, devono contribuire al corretto funzionamento del sistema di controllo.

2.11 Antiriciclaggio

La SIN esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa contro i reati di riciclaggio.

I Destinatari, pertanto, sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze, al rispetto delle regole imposte dalle suddette normative, astenendosi dal ricevere o accettare promesse di pagamenti in contanti.

Sono altresì tenuti ad adottare condotte trasparenti e corrette tali da evitare ogni rischio di implicazione in attività idonee, anche potenzialmente, a favorire la realizzazione dei reati di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

3. REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI

La professionalità e l'impegno della Società caratterizzano la selezione dei fornitori, dei collaboratori esterni (compresi consulenti, agenti, ecc.) che verranno individuati in relazione alle specifiche professionalità.

Gli apporti professionali e commerciali devono essere improntati a rigore professionale e devono, in ogni momento, essere allineati al livello di professionalità e responsabilità che caratterizza la Società.

I fornitori, i collaboratori esterni dovranno aderire all'intera documentazione contrattuale sottoposta dalla Società, che comprenderà l'obbligo di rispettare il Codice, nonché le altre regole di comportamento volontario che la Società abbia a tal fine predisposto e comunicato.

Il compenso da corrispondere ai fornitori e ai collaboratori esterni dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né tantomeno in Paesi diversi da quelli delle parti o di esecuzione del contratto.

4. RAPPORTI CON LE ALTRE SOCIETÀ MEDICO-SCIENTIFICHE, ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E ASSOCIAZIONI DI MALATI E LORO FAMILIARI

SIN promuove e risponde fattivamente alla collaborazione con tali soggetti relativamente a progetti di assistenza, formazione e ricerca comuni, favorendo scambi culturali e la produzione di raccomandazioni e linee guida finalizzati a percorsi clinico-assistenziali di comune interesse.

Attenzione dovrà essere ovviamente posta alle caratteristiche di tali società e associazioni. Tali soggetti dovranno condividere i contenuti del Codice; si segnala in particolare la necessità di basare le informazioni, i progetti e le azioni di sensibilizzazione pubblica in modo coerente con l'acquisizione delle conoscenze fondate

sulle migliori applicazioni del metodo scientifico e sullo stato dell'arte fornito dalla comunità scientifica internazionale.

5 REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono improntati alla massima trasparenza e correttezza.

In particolare sono intrattenute necessarie relazioni in spirito di massima collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, in Italia o all'estero.

A tal fine è fatto divieto di offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altri mezzi di pagamento a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri.

6. ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO

6.1 Organismo di Vigilanza

6.1.1 Composizione

L'organismo di vigilanza è composto da 5 membri di cui 3 interni alla SIN ma non coinvolti nelle cariche istituzionali societarie in carica e 2 esterni (un consulente legale e un esperto in etica); i 3 membri interni sono eletti dai soci su una rosa di candidati mentre quelli esterni sono identificati dal Comitato Direttivo della SIN come consulenti. Ha durata di 6 anni.

6.1.2 Compiti

All'Organismo di Vigilanza è affidato il controllo sul rispetto del Codice Etico, con attribuzione tra gli altri, dei seguenti compiti:

- ✓ controllare il rispetto del Codice Etico, nell'ottica di evitare il pericolo della commissione dei reati previsti dal suddetto decreto;
- ✓ formulare le proprie osservazioni in merito alle problematiche di natura alle presunte violazioni del Codice Etico;
- ✓ supportare operativamente nella interpretazione e attuazione del Codice Etico;
- ✓ seguire e coordinare la revisione periodica del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento /o aggiornamento;
- ✓ disporre ed approvare il piano di comunicazione e formazione etica;
- ✓ segnalare agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del Codice Etico, suggerendo le le sanzioni irrogabili ai casi concreti.

6.2 Violazione del Codice Etico

I destinatari del Codice Etico possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza, che provvede a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione.

Le segnalazioni potranno essere prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione stessa e a consentire il compimento di indagini appropriate da parte degli organi competenti.

Dovranno essere altresì comunicati, a titolo esemplificativo:

- ✓ eventuali omissioni, falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- ✓ eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione;
- ✓ eventuali offerte di doni eccedenti il valore modico;

In ogni caso, la SIN agirà in modo da garantire i segnalanti da qualunque forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione, assicurando al segnalante la massima riservatezza sulla relativa identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela della Società e/o delle persone ingiustamente accusate per errore colposo e/o in malafede.

Le segnalazioni dovranno essere inviate mediante la Segreteria all'Organismo di Vigilanza

Ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, l'Organismo di Vigilanza comunica la propria valutazione al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà in merito ai provvedimenti da adottare.

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti.

L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 e seguenti del codice civile. In particolare, la violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato dal dipendente con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo in ogni caso il rispetto delle procedure previste dalle vigenti normative in materia e i contratti collettivi di lavoro.

Per i collaboratori (a titolo esemplificativo: consulenti, fornitori, procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e/o per conto della società), le inosservanze accertate del presente Codice possono comportare la risoluzione dei contratti eventualmente in essere, fatta comunque salva la risarcibilità dei danni, eventualmente derivanti alla SIN dalla violazione accertata.

Per i componenti degli Organi associativi le violazioni accertate del presente Codice possono rappresentare giusta causa di revoca con effetto immediato dei relativi incarichi, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, fatta comunque salva la risarcibilità dei danni, eventualmente derivanti alla SIN dalla violazione.